

UGIVI

Grinzane Cavour – 24 settembre 2022

SOSTENIBILITÀ O “SOSTEMIBILITÀ” NEL SETTORE VITIVINICOLO, NELL’ERA DELLA PANDEMIA E DELLE SANZIONI BELLICHE ?

FERDINANDO ALBISINNI

Diritto europeo e sostenibilità vitivinicola

CAP and environmental and climate sustainability in the wine sector

1.- Una Politica Agricola in cammino

Il titolo di questa sessione è opportunamente dedicato agli “*Approcci gius-economici alla sostenibilità vitivinicola*”, nel solco di una risalente relazione fra *diritto incentivante* (sostegno finanziario alle imprese – dunque economia) e *diritto regolatorio* (regole – dunque diritto in senso proprio), nata con la PAC, con i Regolamenti dal n. 19 al n. 26 del 4 aprile 1962, che a fianco delle regole di concorrenza e di finanziamento (Reg. 25 e 26) hanno introdotto le prime OCM, e fra queste la OCM vino (Reg. n. 24/1962), che già allora si occupava di produzione, di mercato vitivinicolo, ma anche di vitigni, pratiche colturali, metodi di vinificazione, ecc.

È una disciplina anzitutto europea, ed anche la Legge italiana n. 238 del 12 dicembre 2016, solennemente intitolata “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*”, di fatto costituisce (ed è come tale conosciuta) un semplice T.U. della vigna e del vino, che doverosamente si colloca nel perimetro di regole disegnato a livello europeo

Quando parliamo di vino e di vigneti occorre dunque guardare alla PAC.

Un primo dato va considerato: le finalità assegnate alla PAC sono rimaste immutate in questi 60 anni, dall’art. 39 del TCEE del 1957, all’art. 39 del vigente TFUE del 2007.

La sostenibilità non c’era, e tuttora non c’è, fra le finalità assegnate alla PAC, anche se il quadro generale di riferimento è mutato in modo significativo (v. gli artt. 4, 9, 11, 13 del TFUE)

Parallelamente in sede nazionale, la riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, ed ancor più la recente riforma dell’art. 9 cost. hanno dato espresso rilievo e visibilità ad una garantita tutela dell’ambiente (peraltro affermata dalla giurisprudenza della S.C. ben prima della recente riforma cost. – v. sentenze).

2.- Le indicazioni del 2017 - le proposte del 2018 - il Green Deal - i Successivi Documenti della Commissione

L’inizio del percorso di riforma europeo è un documento della Commissione del novembre 2017¹.

Si legge in apertura di questo documento:

“La politica agricola comune (PAC) è stata una delle prime politiche dell’Unione europea. Ha conseguito brillantemente i suoi obiettivi iniziali di garantire

¹) *Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura - Comunicazione sulla politica agricola comune post 2020*, Bruxelles, 29 novembre 2017.

UGIVI

Grinzane Cavour – 24 settembre 2022

SOSTENIBILITÀ O “SOSTEMIBILITÀ” NEL SETTORE VITIVINICOLO, NELL’ERA DELLA PANDEMIA E DELLE SANZIONI BELLICHE ?

approvvigionamenti di buona qualità e prodotti sicuri e affidabili, sostenendo al contempo gli agricoltori europei.”

“La politica agricola europea ha consentito all’UE di diventare la superpotenza agroalimentare che è oggi: l’UE è il primo esportatore agroalimentare a livello mondiale, gode di una reputazione senza pari per il suo patrimonio culinario e i suoi prodotti alimentari nonché per le competenze dei suoi produttori.”

Con queste premesse, sembrava ovvio applicare la regola aurea: *“squadra che vince non si cambia”*, ma il documento proseguiva:

“La PAC deve guidare la transizione verso un’agricoltura più sostenibile, deve favorire la resilienza del settore nei periodi di crisi e sostenere il reddito degli agricoltori e la redditività. La PAC deve accogliere pienamente le innovazioni digitali che rendono più semplice il lavoro quotidiano degli agricoltori, ridurre la burocrazia e potrebbe favorire un ricambio generazionale quanto mai necessario.”

Il successivo rilevante documento è quello sul *Green Deal* del 2019².

E’ un documento ambizioso, inteso a *“riformulare l’impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima ed all’ambiente”*.

In questa prospettiva il documento sottolinea che *“Per realizzare il Green Deal europeo è necessario ripensare le politiche per l’approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell’economia: industria, produzione e consumo, grandi infrastrutture, trasporti, prodotti alimentari e agricoltura, edilizia, tassazione e prestazioni sociali. Per conseguire questi obiettivi è essenziale aumentare il valore attribuito alla protezione e al ripristino degli ecosistemi naturali, all’uso sostenibile delle risorse e al miglioramento della salute umana”*.

Si parla di neutralità climatica da conseguire entro il 2050, di industria, di profili energetici, di trasporti, di preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità, ma anche di cibo.

Seguono poi tre ulteriori comunicazioni della Commissione UE, tutte del 20 maggio 2020:

- *“Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita”*³;
- *“Strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente”*⁴;
- *“Analysis of links between CAP Reform and Green Deal”*⁵.

Dal complesso di questi documenti emerge una dichiarata *“Attenzione sempre maggiore alle questioni ambientali, sanitarie, sociali ed etiche ... Vi è l’impellente necessità di ridurre la dipendenza da pesticidi e antimicrobici, ridurre il ricorso eccessivo ai fertilizzanti,*

²) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Commissione Europea, *Il Green Deal Europeo*, Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final.

³) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita*, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020) 380 final.

⁴) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente*, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020) 381 final.

⁵) Commission Staff Working Document, *Analysis of links between CAP Reform and Green Deal*, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020) 93 final. [NDR: questo documento è pubblicato solo in lingua inglese].

UGIVI
Grinzane Cavour – 24 settembre 2022
**SOSTENIBILITÀ O “SOSTEMIBILITÀ” NEL SETTORE VITIVINICOLO,
NELL’ERA DELLA PANDEMIA E DELLE SANZIONI BELLICHE ?**

potenziare l'agricoltura biologica, migliorare il benessere degli animali e invertire la perdita di biodiversità.”.

A questi primi documenti hanno fatto seguito le proposte legislative del 2018, e da ultimo i Regolamenti approvati nel dicembre 2021.

3.- I recenti Regolamenti di riforma

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 dicembre 2021 sono stati pubblicati i tre regolamenti, che hanno riscritto la Politica Agricola Comune:

- il Regolamento (UE) 2021/2115, sui piani strategici nazionali, che unifica le discipline, sin qui separate, del primo e del secondo pilastro (aiuti diretti, e PSR), per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027⁶;
- il Regolamento (UE) 2021/2116, sui controlli e sul monitoraggio dei finanziamenti, anch’esso in applicazione dal 1 gennaio 2023⁷;
- il Regolamento (UE) 2021/2117, che ha introdotto modifiche alla disciplina della OCM unica, al Pacchetto qualità, e ad altri regolamenti sui prodotti di qualità⁸.

Collocandosi all’interno del percorso disegnato dalle proposte del 2018 e dai documenti del 2020, questi Regolamenti sono intervenuti espressamente sulla tutela della biodiversità e dell’ambiente⁹, e ciò si è tradotto nell’adozione di *Indicatori di risultato* e di *Indicatori di impatto*¹⁰, che in varia misura riportano al tema qui discusso.

I principi così enunciati si sono tradotti in una griglia di disposizioni, che nell’Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, ove sono dettate le Norme sulla condizionalità e sulla tutela della Biodiversità e del Paesaggio, richiamano direttive risalenti, da tempo operanti anche nel nostro Paese, che lasciano tuttavia irrisolto il problema centrale del bilanciamento tra attività

⁶) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

⁷) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

⁸) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione:

⁹) V. il Reg. (UE) 2021/2115, cit., che all’art. 5 nel definire gli *Obiettivi generali* in essi espressamente comprende “*sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità*”, ed all’art. 6 nel definire gli *Obiettivi specifici* richiama quello di “*contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità*”.

¹⁰) V. il Reg. (UE) 2021/2115, art. 7.

UGIVI

Grinzane Cavour – 24 settembre 2022

SOSTENIBILITÀ O “SOSTEMIBILITÀ” NEL SETTORE VITIVINICOLO, NELL’ERA DELLA PANDEMIA E DELLE SANZIONI BELLICHE ?

agricole e ambiente; problema di crescente rilievo soprattutto in alcune aree agricole del nostro Paese.

Coerentemente con l’ampio perimetro investito, anche le definizioni di *pericolo* e di *rischio* sono state profondamente riscritte in sede europea dal Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, che ha preceduto le ultime riforme della PAC, e che dal Reg. (UE) 2021/2117 è stato esteso anche ai controlli sul vino¹¹.

Ne sono seguiti esiti rilevanti sul piano dei modelli anche nel diritto interno, quanto alla perimetrazione dei confini dell’agrarietà e quanto alle nuove responsabilità che l’ordinamento assegna all’ *imprenditore agricolo* come *imprenditore del ciclo della vita*¹²

L’*agricoltura*, e gli *agricoltori*, si trovano così innanzi ad una dinamica disciplinare che ne accentua le responsabilità, ma insieme ne valorizza il ruolo, che l’attenzione al *vivente* ed all’intero *ciclo della vita* sottolinea ed enfatizza.

4.- *Le novità dell’oggi*

C’è un primo profilo: la riconferma dell’importanza dello strumento giuridico, del *diritto regolatorio* rispetto al *diritto incentivante*, ma a questa scelta si accompagna un affievolimento delle precedenti aperture verso un coinvolgimento degli Stati membri in sede di definizione delle attività e dei soggetti.

Il Reg. (UE) 2021/2115 insiste sull’ *“elevato livello di ambizione ambientale della PAC”* (considerando 16),

e sottolinea nei successivi considerando:

“(30) Sostenere e migliorare la protezione ambientale e l’azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell’agricoltura e della silvicoltura dell’Unione. La PAC dovrebbe contribuire sia a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sul clima, compresa la biodiversità, sia ad aumentare la fornitura di beni pubblici ambientali su tutti i tipi di zone agricole e forestali (comprese le zone ad alto valore naturalistico) e nelle zone rurali nel loro complesso. L’architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Dovrebbe comprendere elementi che sostengono o determinano in altro modo un’ampia gamma di azioni nel perseguimento degli obiettivi, nell’ambito dell’agricoltura, della produzione alimentare, della silvicoltura e delle zone rurali nel loro complesso.

(31) La migliore combinazione di tipi di azioni per conseguire tali obiettivi varierà da uno Stato membro all’altro. Insieme alla necessità di intensificare gli sforzi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il maggiore sequestro del carbonio sono entrambi importanti per la mitigazione dei cambiamenti climatici. La produzione e l’uso di energia sostenuti dalla PAC dovrebbero riguardare l’energia che presenta chiaramente caratteristiche di sostenibilità, anche per quanto concerne i gas serra. In merito alla gestione delle risorse naturali, una minore

¹¹) V. il nuovo art. 116-*bis* inserito nel Reg. 1308/2013 dal Reg. (UE) 2021/2117.

¹²) Cfr. in argomento i recenti Decreti Leg.vi del 2 febbraio 2021 di adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) 2017/625.

UGIVI

Grinzane Cavour – 24 settembre 2022

SOSTENIBILITÀ O “SOSTEMIBILITÀ” NEL SETTORE VITIVINICOLO, NELL’ERA DELLA PANDEMIA E DELLE SANZIONI BELLICHE ?

dipendenza da sostanze chimiche, quali fertilizzanti artificiali e pesticidi, potrebbe essere particolarmente utile anche per la protezione della biodiversità, per la quale in molte parti dell’Unione è necessario ridurre la dipendenza dai pesticidi e intervenire per arrestare e invertire il declino delle popolazioni di impollinatori in modo tempestivo.”.

Gli artt. 6, 7, 97, rinviano agli *obiettivi climatico-ambientali specifici* nei singoli Stati membri, anche sotto questo profilo sottolineando il rilievo centrale e connotante della componente ambientale delle misure proposte, in assenza di una comparabile attenzione per i profili produttivi.

Gli artt. 12 e 13 rinviano alla *condizionalità* ed alle *BCAA – Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali* di cui all’Allegato III, prevedendo eventuali *norme aggiuntive nazionali e sistemi di sanzioni amministrative*.

D’altro canto, nell’art. 10 del Reg. (UE) 2021/2115 si dispone che:

“Gli Stati membri elaborano gli interventi ... in modo tale che siano conformi ai criteri dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC”; disposizioni notoriamente orientate in senso favorevole alla globalizzazione delle produzioni agricole; tutto ciò in un momento ed in un periodo storico in cui tali regole della globalizzazione sono da più parti motivatamente censurate.

5.- La “semplificazione” affermata e l’amministrativizzazione praticata

Nel sistema complessivo che emerge dalle ultime riforme, la *semplificazione* è più volte affermata quale obiettivo centrale.

La lettura dei testi induce a conclusioni opposte: non ci si sta muovendo verso la *semplificazione* ma piuttosto verso l’*amministrativizzazione* dell’agricoltura, e con ciò verso la *complicazione*.

Rivelatrice in tal senso è già la scelta di unificare in un singolo regolamento le disposizioni relative agli aiuti al reddito ed allo sviluppo rurale, disposizioni che da sempre erano state oggetto di discipline differenziate nell’ambito della PAC, proprio perché le prime avevano riferimento ad aiuti sostanzialmente automatici (legati prima al prodotto, e poi alle superfici, ma sempre sottratti a valutazioni discrezionali *ad personam* da parte della P.A.), mentre le seconde esprimevano scelte di governo del settore in sede regionale o nazionale, e come tali passavano necessariamente attraverso preventive valutazioni da parte dell’amministrazione precedente, sia sul piano generale in sede di predisposizione di programmi e di bandi, sia individualmente in sede di valutazione delle singole domande.

A ciò si aggiunga il recupero della previsione di piani strategici nazionali, introdotti nel 2003, eliminati nel 2013 in ragione della loro riconosciuta inefficacia, e nuovamente introdotti negli ultimi regolamenti di riforma, con una serie assai complessa di disposizioni per l’approvazione e gestione di tali piani strategici nazionali e delle loro declinazioni in sede regionale.

L’esperienza italiana di questi anni nell’elaborazione e gestione dei piani di sviluppo rurale da parte delle Regioni ha mostrato diffuse inefficienze e gravi ritardi, e molte regioni soltanto in prossimità della chiusura del termine quinquennale hanno frettolosamente

UGIVI

Grinzane Cavour – 24 settembre 2022

SOSTENIBILITÀ O “SOSTEMIBILITÀ” NEL SETTORE VITIVINICOLO, NELL’ERA DELLA PANDEMIA E DELLE SANZIONI BELLICHE ?

approvato misure intese a non perdere le risorse assegnate.

Anche in sede centrale il Ministero delle Politiche Agricole non si è certo distinto per la capacità di implementare rapidamente ed efficacemente le misure europee.

Insomma, si parla di *semplificazione*, ma si prevede una straordinaria quantità di adempimenti, operando una sempre più pervasiva *amministrativizzazione* delle politiche di aiuto, soggette a criteri non automatici ma largamente discrezionali, per loro stessa natura complessi e soggetti a tempi lunghi.

Per completare il quadro della complessità, si prevede che ciascuno Stato membro designi un’*Autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC* e possa designare *Autorità di gestione regionali*¹³, nonché un *Comitato nazionale di monitoraggio che monitori l’attuazione del piano strategico della PAC*¹⁴.

A ciò si aggiunge la pervasiva serie di competenze attribuita alla Commissione europea, alla quale spetta non soltanto adottare una serie numerosissima di atti delegati e di esecuzione, in tema di definizioni generali così come in tema di determinazione dei contenuti dei piani strategici nazionali, ma soprattutto procedere alla valutazione, approvazione e modifica di tali piani.

Sicché è pur vero che si attribuiscono agli Stati membri competenze nazionali per la gestione delle risorse finanziarie, ma l’esercizio di queste competenze si colloca in una griglia di adempimenti ben lontani dall’annunciata *semplificazione*, ed è espressamente subordinata ad una logica di *globalizzazione* che guarda con disfavore alle politiche di radicamento e di identità territoriale, lì ove si assegna valore cogente all’interno dei piani strategici nazionali alle disposizioni dell’accordo sull’agricoltura stipulato in sede OMC.

6.- I vini di qualità

I nuovi regolamenti non hanno sostituito con un nuovo provvedimento il vigente Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla OCM unica, ma hanno introdotto una serie di modifiche in questo regolamento, modifiche particolarmente rilevanti per i vini in generale ed i vini di qualità in particolare, introducendo modifiche di segno analogo anche nei regolamenti sui prodotti DOP e IGP diversi dai vini e nel regolamento sui prodotti vitivinicoli aromatizzati¹⁵.

Le modifiche sono numerose.

Limitandoci soltanto a qualche richiamo, si può porre in evidenza in riferimento alla disciplina dei vini:

- la possibilità di produrre e porre in vendita “*vino dealcolizzato*” e “*vino parzialmente dealcolizzato*”¹⁶, così superando il risalente divieto di attribuire il nome “*vino*” a tali prodotti; divieto che per molti anni era stato occasione di vivaci confronti, anche tecnici oltre che politici, in sede OIV;

- la possibilità di utilizzare anche per i vini DOP non soltanto uve da *vitis vinifera*,

¹³) V. artt. 123 Reg. (UE) 2021/2115.

¹⁴) V. artt. 124 Reg. (UE) 2021/2115.

¹⁵) Oltre che per quanto attiene alle misure specifiche per le regioni ultraperiferiche dell’Unione ed a favore delle isole minori dell’Egeo.

¹⁶) V. le modifiche agli artt. 90 e 119 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

UGIVI

Grinzane Cavour – 24 settembre 2022

SOSTENIBILITÀ O “SOSTEMIBILITÀ” NEL SETTORE VITIVINICOLO, NELL’ERA DELLA PANDEMIA E DELLE SANZIONI BELLICHE ?

come prevede da tempo e tutt’oggi la disciplina in materia, ma anche uve “da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*”¹⁷, così eliminando le differenze sin qui esistenti sotto questo profilo fra vini DOP e IGP;

- la modifica delle definizioni di vini DOP e IGP, che riprende le novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 per gli altri prodotti di qualità, con la valorizzazione dei nomi¹⁸;

- una più puntuale disciplina del riconoscimento di DOP e IGP, di modifiche ai disciplinari e di eventuali opposizioni¹⁹;

- la previsione che “*il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione di origine o dell’indicazione geografica allo sviluppo sostenibile*”²⁰,

- le nuove indicazioni previste in etichetta²¹;

- il ruolo crescente riconosciuto alle organizzazioni interprofessionali²², ed alle organizzazioni dei produttori²³.

Nel complesso emerge un progetto riformatore e di *governance*, che sotto molti profili innova rispetto ad un passato anche recente, e che pone ai produttori di vino, in vigna ed in cantina, nuovi oneri ambientali e di sostenibilità, ma che nel frattempo immagina percorsi diversi di presenza sul mercato e nel disegno istituzionale.

7.- Quali prospettive ?

Le gravi sfide che stiamo vivendo – sfide poste già dalla crisi finanziaria del 2008, non ancora del tutto riassorbita, ed aggravate dalle vicende degli ultimi tre anni, anche in termini ambientali e di utilizzazione delle risorse naturali – hanno riportato l’attenzione sull’esigenza di garantire una produzione agricola che assicuri “un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza”, come ha sottolineato di recente la stessa Commissione Europea²⁴.

Questa consapevolezza sta trovando crescente consenso in alcuni Paesi europei, tradizionalmente attenti ai temi della politica agricola come politica di garanzia: fra questi la Francia, ove l’autorevole *Académie d’agriculture de France* ancora di recente ha sottolineato “*Pandémie du coronavirus et autonomie alimentaire: actualité et nécessité d’une reterritorialisation des systèmes alimentaires*” proprio in ragione dei problemi posti dalle crisi

¹⁷) V. le modifiche all’art. 93 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

¹⁸) V. le modifiche all’art. 93 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

¹⁹) V. le modifiche agli artt. 96 e 97 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

²⁰) V. le modifiche all’art. 94 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

²¹) V. le modifiche all’art. 119 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

²²) V. il nuovo art. 147-bis introdotto nel Reg. (UE) n. 1308/2013.

²³) V. le modifiche agli artt. 153, 208, 210, del Reg. (UE) n. 1308/2013, ed i nuovi artt. 166-bis, 172-bis, 172-ter, 222-bis introdotti nel Reg. (UE) n. 1308/2013.

²⁴) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020) 381 final.*

UGIVI

Grinzane Cavour – 24 settembre 2022

SOSTENIBILITÀ O “SOSTEMIBILITÀ” NEL SETTORE VITIVINICOLO, NELL’ERA DELLA PANDEMIA E DELLE SANZIONI BELLICHE ?

di questi anni²⁵.

Abbiamo assistito per un lungo periodo ad una globalizzazione connotata dalla fiducia nella capacità del mercato di autoregolarsi, quale “caratteristica essenziale degli Accordi di Marrakech” del 1994,.

Oggi la risposta viene ricercata nella riscoperta della politica, della *governance*, di scelte di priorità, di gerarchie di interessi, oltre che di valori.

Non appare casuale che ciò accada in un ambito, la disciplina dell’agricoltura, che nel nome stesso della PAC, valorizza la componente di *politica*, dunque di decisione e di responsabilità.

La sfida che oggi si pone alle Istituzioni, in sede europea e nei singoli Paesi, è nella riscoperta di una **Politica** capace di coniugare nelle scelte quotidiane l’attenzione ai profili di sostenibilità ambientale ed a quelli produttivi, all’interno di un disegno istituzionale che valorizza il contributo dell’intera filiera vitivinicola anche ai fini ambientali.

²⁵) Académie d’agriculture de France, *Le Mensuel*, n. 55, Juin 2020.